

Bergamo, 11 marzo 2014

Spett.
Comune di Foppolo
Ufficio Tecnico
comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

**Osservazioni al PGT del Comune di Foppolo adottato con delibera del C.C. n. 2 del 13.01.2014
pubblicata in data 16.01.2014**

I sottoscritti:

- Ing. Mario Zamboni, in qualità di Presidente del Comitato WWF di Bergamo con sede operativa a Cenate Sopra (BG) in Via F. Lussana n. 2;
 - Arch. Maria Claudia Peretti, in qualità di Presidente della Sezione di Italia Nostra Onlus di Bergamo con sede in Bergamo, Via Ghislanzoni n. 37;
- ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 presentano le seguenti osservazioni al PGT del comune di Foppolo adottato con delibera del C.C. n. 2 del 13.01.2014.

Considerazioni generali. L'insostenibilità dell'impostazione strategica.

L'analisi degli elaborati di PGT depositati rivela una forte discrepanza tra gli assunti dichiarati, le indicazioni della pianificazione sovracomunale e le scelte ipotizzate.

Appare evidente che Foppolo si trova in una situazione particolarmente critica a causa della presenza di un grande patrimonio immobiliare costruito nei decenni precedenti, destinato per la quasi totalità a seconde abitazioni: la popolazione non residente è presente in maniera assai discontinua, le case rimangono vuote per lunghissimi periodi e inoltre versano spesso in situazioni di accentuata obsolescenza a causa dei sistemi costruttivi inadeguati adottati negli anni del boom edilizio. Sono numerose le case in vendita, mentre i prezzi sono calati negli ultimi anni a causa della perdita di appeal immobiliare dell'intera località.

Il primo obiettivo di una strategia di sostenibilità dovrebbe essere quindi quello di rivitalizzare, migliorandolo, il patrimonio edilizio già esistente, evitando qualsiasi ulteriore consumo di suolo

ed evitando l'aumento di offerta di seconde case in un mercato che già dimostra di essere completamente saturo.

Il nuovo PGT prevede invece la costruzione di nuove volumetrie a destinazione residenziale/turistica per un totale di mc 105.480, cui si aggiungono 52.070 mc a destinazione ricettivo-alberghiera.

La quantità aggiuntiva di volumetrie trova motivazione in una lettura che ignora totalmente considerazioni di tipo ecologico e ambientale, di tutela e salvaguardia degli ecosistemi naturali, e si riferisce invece a parametri di sfruttamento "massimo" dedotti a partire da un'analisi della capienza possibile di sciatori, da cui discenderebbe la necessità teorica di nuovi posti letto. L'individuazione delle aree su cui creare immobili aggiuntivi fa poi riferimento a una logica di tipo esclusivamente immobilista, che prevede lo sfruttamento delle aree maggiormente appetibili per l'esposizione favorevole e per le condizioni di panoramicità, con l'evidente paradosso che la presenza dei nuovi immobili e di tutte le situazioni al contorno (nuove strade, nuovi impianti a servizio dell'accessibilità degli insediamenti...) finirebbe con l'essere motivo di distruzione degli stessi valori paesaggistici individuati come elementi di appeal immobiliare (vedi in particolare gli ambiti "Convento"-AT4 e "Conventino" -AT3).

Un approccio sostenibile dovrebbe invece basarsi sull'obiettivo prioritario di rivalorizzare il patrimonio esistente con operazioni di riqualificazione, riconversione e adeguamento funzionale e architettonico di quanto appare sotto e male utilizzato: restituzione di valore immobiliare agli edifici esistenti, sempre meno appetibili, piuttosto che creazione di nuovi edifici che danneggiano le prerogative interessanti e attraenti del luogo in favore della rendita speculativa a favore di pochi soggetti.

A partire da queste considerazioni di fondo si osserva quanto sotto indicato.

Il PGT adottato si basa nel suo complesso su un'errata considerazione degli strumenti di pianificazione sovramunicipali vigenti che si relazionano con la pianificazione locale condizionandone le scelte.

In particolare:

1) Rete Ecologica Regionale - RER

Tutti gli Ambiti di Trasformazione individuati dal PGT (AT) ricadono in elementi di I livello e nell'Area Prioritaria per la biodiversità "Orobic" della Rete Ecologica Regionale, determinando un consistente aumento delle aree urbanizzate rispetto all'attuale edificato, peraltro già consistente e in gran parte inutilizzato per lunghi periodi dell'anno. In particolare gli ambiti

AT5 e AT6 sono localizzati al confine della ZPS IT2060401 "Parco Regionale delle Orobie Bergamasche", mentre gli ambiti AS1 e AS2 del Piano dei Servizi sono all'interno dell'area protetta del Parco delle Orobie Bergamasche.

Nel Documento di Piano (pag. 43) viene fatto un accenno alla Rete Ecologica Regionale che viene riconosciuta come "infrastruttura prioritaria del PTR e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale".

Nessun altro accenno alla RER nei documenti di PGT. Solo nella Sintesi non Tecnica della VAS si chiarisce che: *" il territorio di Foppolo ricade nel settore 87 "Valli del Bitto e Passo San Marco" ed è interessato da elementi di primo livello (porzioni del territorio comunale ubicate a quota inferiore) della Rete Ecologica Regionale. Valutando le sensibilità identificate dalla RER nell'ambito del settore in esame rispetto all'attuazione del PGT, si verifica la totale non significatività derivante dall'attuazione del PGT"*.

Osserviamo innanzitutto che è erronea l'affermazione che il territorio comunale di Foppolo è interessato dalla RER solo nelle porzioni ubicate a quota inferiore. Tutta la documentazione regionale e provinciale (si veda ad es. la tavola E5. 5.2 del PTCP) ricomprende tutto il territorio comunale, ad eccezione del nucleo abitativo centrale, nelle aree di elevato valore naturalistico in zona montana.

Ora l'art. 74, comma 6 delle Norme del PTCP stabilisce: *" L'allegato Tav. E5.5 del PTCP costituisce l'inquadramento strutturale fondamentale della rete ecologica e pertanto modificabile solo previa variante al PTCP con le procedure di cui all'art. 21"*. E il successivo comma 7: *"Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico generale o di formazione di nuovo strumento, recepisce e articola gli indirizzi della Tav. E5.5 del PTCP e individua eventuali specifici interventi di riqualificazione ecologico ambientale, in coerenza con il Piano di Settore di cui ai precedenti commi e ai contenuti relativi alla rete ecologica individuati dai Piani di Indirizzo Forestale..."*.

A questo errore di identificazione delle caratteristiche del territorio si accompagna la conclusione non documentata circa la totale insignificanza della incidenza delle previsioni di PGT sulla Rete ecologica. Infatti si giudicano irrilevanti gli interventi previsti negli AT2, AT3 e AT4 e quello AS3 che però si trovano, ad esempio, in contrasto con la necessità di assicurare la continuità territoriale prevista dalle indicazioni di attuazione della RER per gli elementi primari (quadro 60 Orobie).

E inoltre, in conseguenza della esclusione dalla RER del restante territorio, si ignora l'incidenza delle conseguenze degli interventi AS2, dello spostamento delle linee elettriche provenienti dal Passo di Dordona, della realizzazione della strada a detto Passo, dei nuovi impianti di risalita per il collegamento con Valleve, ecc. Infine, nulla viene esplicitato circa la presenza di elementi di secondo livello della RER posizionati in aree attualmente libere da costruzioni all'interno del

nucleo edificato.

L'allegato alle presenti osservazioni mostra la sovrapposizione tra la cartografia della RER e gli interventi previsti dal PGT depositato.

2) Art. 17 del PTPR - Ambiti di elevata naturalità

Tutti gli AT ricadono inoltre in quelli che il PTPR, all'art. 17, individua come "ambiti di elevata naturalità"; tali ambiti sono individuati nella tavola D del PTPR e coincidono con quelli perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985, che per il comune di Foppolo sono tutte le aree poste sopra la linea di livello dei 1.300 m.

L'art. 17 del PTPR, al comma 1, precisa che **"si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata"**; al successivo comma 2 si precisa che, in tali ambiti, la disciplina persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
- b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
- c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
- d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione sostenibile dell'ambiente;
- e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

Nel PGT adottato gli "ambiti di elevata naturalità" sono stati eliminati in gran parte del territorio comunale, in particolare in corrispondenza dei proposti AT; ciò è stato fatto invocando il comma 4 dell'art 17 del PTPR, laddove si dice che "In applicazione del criterio di maggior definizione, di cui all'art. 6, gli atti a valenza paesaggistica di maggior dettaglio e in particolare i PRG e i PGT, a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità...". Si osserva che nella ridefinizione della perimetrazione degli "ambiti di elevata naturalità", così come prevista dal

PGT oggetto di osservazione, non si è tenuto minimamente conto che il comma 4 dell'art. 17 del PTPR prevede sì che nella redazione del PGT, in quanto atto a valenza paesaggistica di maggior dettaglio, si possa meglio definire tale perimetrazione, ma chiarisce anche che ciò deve avvenire “ **tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2** ”; in sostanza il nuovo PGT del comune di Foppolo poteva certo meglio definire la perimetrazione degli “ambiti di elevata naturalità”, **ma in nessun caso eliminarli in gran parte per consentire l’inserimento di AT che prevedono la realizzazione di una consistente volumetria per seconde case, tanto più in un comune di 208 abitanti (98 famiglie) che già oggi conta ben 1.568 abitazioni, delle quali solo 98 occupate tutto l’anno dai residenti e ben 1.470 occupate saltuariamente per pochi giorni l’anno** ; è evidente che queste previsioni urbanistiche non possono in nessun caso essere considerate coerenti con gli "obiettivi di tutela" indicati dal comma 2 dell'art. 17 del PTPR e quindi non possono prevedere una ripermetrazione degli ambiti di elevata naturalità così come previsto dal nuovo PGT.

3) Ulteriori contrasti con la normativa

Si deve aggiungere che le previsioni di nuovi insediamenti del PGT del comune di Foppolo sono anche in contrasto:

a) con il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 12/2005, dove si dice che **"i piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni"**, in quanto in nessun documento del nuovo PGT si chiarisce in quale modo la realizzazione di un ulteriore consistente numero di seconde case potrà garantire una uguale possibilità di crescita del benessere di **tutti i cittadini**, garantendo la salvaguardia dei diritti delle future generazioni, intesi evidentemente come il diritto di poter usufruire di un ambiente naturale intatto e non distrutto dall'intervento dell'uomo;

b) con il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 12/2005, dove si dice che il Documento di Piano determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, ma "nella definizione di tali obiettivi il DdP tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali"; invece di prevedere nuove edificazioni il PGT poteva puntare più utilmente sulla riqualificazione delle 1.470 abitazioni oggi destinate a seconda casa (15 per ogni famiglia residente), in buona parte in cattivo stato di conservazione e vuote per gran parte dell'anno, il che conferisce al comune di Foppolo l'aspetto di un villaggio fantasma.

4) Nuovi impianti di risalita, nuove strade

Il nuovo PGT contiene anche, oltre alla previsione di nuovi impianti di risalita, due nuove previsioni viarie che non risultano discendere né dal PTCP, né dal PTPR, né dall'Accordo di Programma sul demanio sciabile; si osserva che queste nuove previsioni viarie, come i nuovi impianti, interessano la ZPS IT2060401 "Parco Regionale delle Orobie Bergamasche", dove devono essere rispettati i divieti previsti dalla DGR n. 8/9275/2009.

5) Piano dei servizi

Si osserva che il Piano dei Servizi prevede tre ambiti di trasformazione, AS1, AS2 e AS3, i primi due ricadenti entro l'area protetta del Parco delle Orobie Bergamasche e comunque tutti in ambiti di elevata naturalità normati dall'art. 17 del PTPR; tutti questi ambiti, che prevedono la realizzazione di una centrale a biomasse (AS1), di un'area a golf (AS2) e di un campeggio (AS3) sono palesemente in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 2 dell'art. 17 del PTPR. In particolare si evidenzia come al comma 10 dell'art. 17 del PTPR si prescrive che "in fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento"; invece il comune di Foppolo, in contrasto a quanto previsto dal comma 10 sopra citato, addirittura inserisce un nuovo campeggio e altre attrezzature in ambiti di elevata naturalità.

Si fa presente che nel Rapporto ambientale molte conclusioni che portano a ritenere sostenibili le scelte del PGT non sono supportate da adeguate argomentazioni, in particolare laddove si afferma (2.2.1.1) che al fine di contrastare la dispersione insediativa e garantire l'uso sostenibile del suolo "le previsioni del PGT con i relativi ambiti di trasformazione tendono a consolidare l'edificato sparso esistente o ad ampliare l'edificato in modo contiguo all'edificato esistente"; in realtà basta osservare le planimetrie allegare al PGT, in particolare la tavola DdP5, per capire come gli Ambiti di Trasformazione previsti, oltre che essere collocati in ambiti di elevata naturalità (art. 17 del PTPR) interessano aree vergini, attualmente assolutamente inedificate.

Si osserva inoltre che nella premessa del DdP si afferma che "Il compito fondamentale e primario della programmazione e pianificazione è il sostegno di politiche che favoriscano le attività economiche efficienti e durature così da garantire risorse ed occupazione, premesse

indispensabili per la stabilizzazione della popolazione giovanile valorizzando sia le risorse umane, sia il patrimonio paesaggistico-naturale e le risorse tradizionali del territorio".

Non si può certamente dire che la scelta del PGT di prevedere nuovi AT con consistenti volumetrie per la realizzazione di residenze turistiche, che ricorda le peggiori programmazioni urbanistiche degli anni '60 e '70, sia coerente con la premessa sopra ricordata; nel DdP non si spiega come tale scelta possa favorire "attività economiche efficienti e durature", come possa portare alla "stabilizzazione della popolazione giovanile" e come possa valorizzare "le risorse umane, il patrimonio paesaggistico-naturale e le risorse tradizionali del territorio"; è evidente che questa scelta, come dimostra il risultato di scelte simili operate in passato, può favorire il lavoro e il guadagno per qualche anno di poche immobiliari, spesso neppure locali, ma porterà inevitabilmente alla distruzione del territorio senza garantire un lavoro sicuro e duraturo per i giovani del posto; e tale scelta appare ancora più incomprensibile se si considera che nel DdP si afferma, fra l'altro, che "Il PGT persegue i seguenti obiettivi: ... 4. Sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, tesa alla salvaguardia dei diritti delle future generazioni mediante azioni di riduzione dei consumi delle risorse; 5. Salvaguardia della memoria storica e dell'ambiente attraverso la riqualificazione del patrimonio storico-ambientale e delle tradizioni locali".

6) Piano territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP

Parte degli ambiti di trasformazione risulta compresa nelle aree definite dal PTCP come *Paesaggio montano debolmente antropizzato e paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi*. Tali aree sono normate dall'art. 58 delle NdA che prevede:

-.....2.qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare interesse ambientale.

-.....5. In ogni caso i nuovi interventi esterni dovranno porsi in coerenza con i caratteri generali dell'impianto morfologico degli ambiti urbani esistenti e non necessitare, per i collegamenti funzionali con le aree urbanizzate, di nuovi significativi interventi di infrastrutturazione.


Appare evidente come le indicazioni dello strumento urbanistico provinciale siano rivolte per queste aree ad interventi che sappiano, con la loro attenta progettazione, porsi ad eventuale integrazione e comunque attenta valorizzazione del quadro insediativo e naturalistico preesistente, non a sua evidente sovrapposizione, negazione e sostituzione, quale quella di fatto prevista dal PGT adottato.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, LE SCRIVENTI ASSOCIAZIONI CHIEDONO CHE IL PGT ADOTTATO SIA SOTTOPOSTO A UNA COMPLESSIVA RIVISITAZIONE CHE ELIMINI LE INCONGRUENZE SOPRA CITATE, AL FINE DI RENDERLO CONFORME SIA ALLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE CHE AI DISPOSTI NORMATIVI DI TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO.

In particolare chiedono:

- l'eliminazione dalle previsioni del PGT di tutti gli Ambiti di Trasformazione che interessano aree che ricadono in ambiti di elevata naturalità così come definiti e individuati dall'art. 17 del PTR della Regione Lombardia;
- l'eliminazione di tutte le infrastrutture previste (strade, nuovi impianti di risalita, ecc.) che interessano la ZPS IT2060401 "Parco Regionale delle Orobie Bergamasche" e la Rete Ecologica Regionale;
- che la Provincia di Bergamo non rilasci il Certificato di Compatibilità con il PTCP per le considerazioni sopra esposte, ma anche in conseguenza delle osservazioni che la stessa Provincia di Bergamo ha già formulato in sede di procedimento di VAS e che sono state totalmente disattese in sede di adozione del PGT.


COMITATO WWF DI BERGAMO
Il Presidente - Ing. Mario Zamboni



ITALIA NOSTRA ONLUS SEZIONE DI BERGAMO
Il Presidente - Arch. Maria Claudia Peretti



RETE ECOLOGICA REGIONALE—RER



RETE ECOLOGICA REGIONALE—RER CON SOVRAPPOSIZIONE NUOVO PGT

